



TL 352/2010
P.G. 20814/10

OGGETTO: Delimitazione delle zone vietate permanentemente alla balneazione, in via preventiva, per motivi igienico-sanitari, ricadenti nel territorio del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.5 del DPR 470/82 e nelle more della emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs n. 116 del 30 maggio 2008- **ANNO 2010**

IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 08.06.1982 e successive modificazioni ed integrazioni *“Attuazione della Direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione”*;
- Considerato che:
 - l'art 4, comma 1, lettera b) del decreto succitato stabilisce che: *“alle Regioni competono : b) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della Sanità e del Ministero dell'Ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono i risultati delle analisi, nonché alle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare”*;
 - l'art.18, comma 1 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3 *“Riforma del sistema regionale e locale”* stabilisce che: *le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art 4 del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 , sono delegate alla Provincia che le esercita sulla base di direttive della Regione;*
 - la direttiva della Regione Emilia Romagna, adottata con deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 1999, n. 2200, ha stabilito i criteri per l'individuazione delle zone marine idonee e non alla balneazione;
 - il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/60/CE, ha ridisegnato la disciplina della gestione della qualità delle acque di balneazione; il suddetto decreto all'art 17 stabilisce la validità del DPR 470/82 fino all'emanazione di decreti attuativi:

“Art 17 Norme transitorie e finali”

Le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014, le norme tecniche adottate ai sensi del DPR n. 470/82, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia...;

*con **decreto** del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ed il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, **si provvede**, sentita la Conferenza unificata, **alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché gli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008, ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea;***

- preso atto che alla data attuale il decreto attuativo previsto dal D.Lgs 116/2008 non è ancora stato emanato;
- Considerato quindi che nelle more della eventuale emissione del Decreto di cui al precedente comma la Provincia, con deliberazione della Giunta Provinciale di Ravenna n.620 del 16.12.10 *“Individuazione delle zone marine della Provincia di Ravenna idonee e non idonee alla balneazione” ai sensi dell’art.4, comma1), lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 08.06.1982 e successive modifiche ed integrazioni*”, ha individuato le zone vietate permanentemente alla balneazione, ubicate nel territorio di pertinenza della Provincia di Ravenna;
- Tenuto conto che ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 470/82 compete ai Comuni delimitare, previa apposizione di segnaletica, prima della stagione balneare 1 (dal 1° maggio al 30 settembre), le zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio,
- Vista la legge 689/81 e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 30 maggio 2008
- Visto l’art. 650 del C.P.;
- Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. Il divieto permanente alla balneazione, in via preventiva, per motivi igienico-sanitari, nei tratti di costa interessati da foci di corpi idrici superficiali, almeno sino a 50 metri a nord e a sud delle stesse immissioni, salvo dove non diversamente specificato, come riportato nell'allegato A) facente parte integrante del presente atto, nel quale sono indicate le relative coordinate geografiche;
2. il divieto permanente alla balneazione nei tratti di mare antistanti i porti canali, in quanto soggetti al transito di imbarcazioni, per un raggio di 50 metri dallo sbocco in mare, come riportato nell'allegato B) facente parte integrante del presente atto, dando atto che per tali zone sono peraltro in vigore anche Ordinanze della Capitaneria di Porto competente e l'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna;
3. il divieto permanente alla balneazione nella zona interessata da servitù militare, ubicata nel Comune di Ravenna, così come espressamente delimitata dalle coordinate geografiche di cui all'allegato C) facente parte integrante del presente atto;

EVIDENZIA

che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INCARICA

Tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. del controllo sugli adempimenti previsti dalla presente ordinanza.

Ravenna 26 febbraio 2010

•

**il Sindaco
Fabrizio Matteucci**